

Codice procedura: 4537

Classifica: TP_000_IF04357

Proponente: ACEA SOLAR S.R.L.

Procedimento: proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità ambientale – Procedura n.913, DRS 170 del 22/03/2021.

OGGETTO: “Impianto agro-fotovoltaico denominato Marausa di potenza nominale pari a 3MW e potenza di picco pari a 3,40158MWp”

PARERE C.T.S. n. 548/2026 del 29/05/2026

Codice Procedura	4537
Proponente	ACEA SOLAR S.R.L.
Sede Legale	Piazzale Ostiense n. 2 – 00154 Roma (RM)
Capitale Sociale	Non rilevato
Legale Rappresentante	Giovanni Andrisani,
Progettisti	Marta Degl’Innocenti, Noemi Niro, Antonio Gastone, arch. Andrea Casula
Località del progetto	località “Marausa”, Misiliscemi (TP)
Data presentazione al dipartimento	Nota prot. DRA n. 12605 del 24/02/2026 integrata con nota Prot. DRA n.18984 del 19/03/2026
Integrazioni documentali	19/03/2026
Data procedibilità	Nota prot. DRA n. 21534 del 30/03/2026
Versamento oneri istruttori	///
Valore delle opere	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 2.124.624,16
Responsabile del procedimento	Antonio Polizzi
Responsabile istruttore del dipartimento	Dario Gueci
Condivisione G.I.	

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente Regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, le prefetture della Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23 maggio 2011 e s.m.i., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso solo rispetto delle prescrizioni di cautele dettate a normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale.

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII

alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante "Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale", come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016";

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 "Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170";

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d'intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l'affidamento all'istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d'intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, "Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)".

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: “Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS”;

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)” che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15

dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTI:

- il D.A. n. 365/GAB del 07/11/23 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;
 - il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;
 - il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;
 - il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 di nomina di un nuovo componente della CTS.
- il D.A. n. 132/GAB del 17/04/2024 con il quale vengono nominati n. 11 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
- il D.A. n. 307/GAB del 03/10/2024 con il quale vengono nominati ulteriori commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 328/GAB del 16/10/2024 con il quale viene nominato un nuovo componente della CTS;
 - il D.A. n. 337/Gab del 29.10.2024 con il quale è stato nominato 1 componente della CTS;
 - il D.A. n. 44/GAB del 26/02/2025 con il quale vengono nominati n. 14 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 91/GAB del 10/04/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
 - i D.A. n. 136/GAB del 26/05/2025 e 138/GAB del 28/05/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 246/GAB del 03/09/2025 con il quale vengono nominati altri commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;
 - il D.A. n. 330/GAB del 07/11/2025 con il quale è stato nominato 1 componente della CTS;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 4^a dell'11 settembre 2023, n. 8258, in merito alle innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici di nuova generazione;

VISTA la sentenza n. 647/2023 Reg. Provv. Coll. pubblicata il 5/10/2023 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana resa nel procedimento iscritto al n.912 dell'anno 2022;

VISTO il D.A. n. 34/Gab del 02/04/2025, dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana, di approvazione delle Linee d'indirizzo Tecnico Agronomiche (LTA) per gli impianti agrivoltaici da realizzare nel territorio della Regione Siciliana;

VISTO il DRS 170 del 22/03/2021 con il quale si dispone, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, **l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** per la "realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato "Marausa" di potenza nominale pari a 3 MW e potenza di picco 3,40158 MWp, delle opere necessarie per la connessione alla rete elettrica e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio dello stesso, sito su terreno agricolo nel Comune di Trapani (TP), località Marausa, distinto in catasto al foglio 114, particelle 251,459, 327 (area relativa all'area di impianto), al foglio 114, particella 327 (area relativa al cavidotto), codice pratica E-Distribuzione 221906430, da realizzarsi nel Comune di Trapani, provincia di TP", proposto Pag. 6 di 10 dalla Ditta ACEA SOLAR SRL con sede legale in Piazzale Ostiense, 2, 00154 Roma, (PA) PEC (Codice Fiscale/Partita IVA – 15257721009 - PEC aceasolar@legalmail.it - aceasolar@pec.aceaspa.it), a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali nello stesso riportate.

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n 12605 del 24/02/2026, integrata a seguito di richiesta perfezionamento

atti (prot. DRA 0014531 del 04/03/2026) del Servizio 1 con nota acquisita al Prot. DRA n.18984 del 19/03/2026, con la quale la Società - Acea Solar S.r.l. ha presentato istanza di proroga del provvedimento di verifica di assoggettabilità ambientale – Codice Procedura n.913, DRS 170 del 22/03/2021 – per il progetto di un “*Impianto agro-fotovoltaico denominato Marausa di potenza nominale pari a 3MW e potenza di picco pari a 3,40158MWp*”, così come previsto ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la Nota prot. DRA n. 21534 del 30/03/2026 del Servizio 1 avente per oggetto **Comunicazione procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e avvio procedimento:** *Preso atto della documentazione pervenuta, questo Servizio, verificata la completezza della documentazione trasmessa a corredo, comunica la procedibilità della medesima istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione Portale Regionale Valutazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/>) al Codice Procedura 4357 - TP_00_IF04357.*

VISTI i seguenti elaborati rinvenuti nella sezione “Documentazione Depositata” del portale ambientale:

- 1) RS00OBB0001A0 - marausa_proroga_VIA_r02_signed.pdf;
- 2) RS00OBB0002A0 - marausa_shp.zip.

VISTI i seguenti elaborati rinvenuti nella sezione “Integrazioni” del portale ambientale:

- 1) RS00IST0000I1.PDF - marausa_rel_vinc_r01_signed.pdf.

CONSIDERATO e VALUTATO che, nell'elaborato *marausa_proroga_VIA_r02_signed.pdf*, Il proponente dichiara: **PREMESSO CHE** • con D.R.S. 170 del 22/03/2021 codesto Dipartimento ha concluso la procedura di verifica di assoggettabilità ambientale relativa al progetto denominato “*Impianto agro-fotovoltaico denominato Marausa di potenza nominale pari a 3MW e potenza di picco pari a 3,40158MWp*”; • il suddetto provvedimento, di validità quinquennale, prevede quale termine di efficacia il 22/03/2026; • per cause non imputabili alla volontà del proponente non è stato possibile completare l'iter autorizzativo nei tempi previsti;

CONSIDERATO e VALUTATO che il proponente, nel predetto elaborato, **CHIEDE la concessione di una proroga del termine di efficacia del provvedimento sopra richiamato per un periodo di 5 anni** (ovvero fino al 22/03/2031), al fine di consentire il completamento dell'iter amministrativo e la realizzazione degli adempimenti conseguenti.

RILEVATO e VALUTATO che, ai fini della concessione della proroga del termine di efficacia del provvedimento DRS 170 del 22/03/2021 per un periodo di 5 anni, il proponente dichiara: • **il progetto non ha subito modifiche sostanziali tali da incidere sugli esiti della verifica di assoggettabilità ambientale già conclusa;** • **permangono le condizioni ambientali e normative alla base del provvedimento rilasciato.**

RILEVATO e VALUTATO che, nell'elaborato *RS00IST0000I1.PDF - marausa_rel_vinc_r01_signed.pdf* - Relazione Vincolistica il proponente riporta:

Localizzazione impianto: *Il progetto in esame è stato sviluppato sul territorio comunale di Misiliscemi (TP). In particolare, l'area in oggetto si trova in località “Marausa”, a circa 10 km a sud dalla città di Trapani. L'area oggetto di interesse è censita al catasto terreni del Comune di Misiliscemi e individuata dalle particelle 251,327, 459 e 460 del foglio 51. **Coinvolge una superficie complessiva di circa 9 ha.** ... Il sito interessato dal perimetro dell'impianto fotovoltaico risulta essere pianeggiante e facilmente accessibile grazie alla presenza di strade pubbliche adiacenti ad esso, come mostrato nell'immagine seguente.*

Inquadramento vincolistico: *L'analisi preliminare del presente studio ha preso in considerazione gli strumenti di pianificazione paesaggistica che interessano l'inquadramento vincolistico dell'area di studio. In particolare, la normativa applicabile al sito in oggetto si può riassumere come segue: - Direttiva “Habitat” (92/43/CEE) e direttiva “Uccelli” 2009/147/EG – Rete Natura2000; - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico; - Piano Paesaggistico dell'Ambito 2, ricadente nella provincia di Trapani;*

Vincoli paesaggistici: ... Dall'elaborato prodotto si evidenzia che l'area di progetto non è interessata da vincoli paesaggistici.



Piano Assetto Idrogeologico: ... Il sito non interessa nessun areale di pericolosità e di rischio.

Rete Natura 2000 Il sito non rientra in aree appartenenti alla Rete Natura 2000. Dista circa 2,5 km dal sito ZSC ITA010012 denominato "Marausa: Macchia a Quercus calliprinos", dista circa 3,0 km dal sito ZPS ITA010028 denominato "Stagnone di Marsala e saline di Trapani" e dista circa 3,0 km dal sito ZSC ITA010021 denominato "Saline di Marsala"

Aree soggette a vincolo idrogeologico Il sito non coinvolge aree soggette a vincolo idrogeologico.

Aree interessate da attività estrattiva Il sito non coinvolge nessuna delle suddette aree presenti nelle sue vicinanze.

Censimento aree percorse dal fuoco Di seguito si riporta un inquadramento del sito in riferimento alle aree percorse dal fuoco, dal 2007 al 2024. Il sito non è stato interessato da alcun incendio nel suddetto intervallo di tempo.

Buffer 500m da beni archeologici vincolati Si riporta di seguito l'inquadramento del sito rispetto ai buffer di 500 metri rispetto ai beni archeologici vincolati. Il sito non rientra in nessuno dei buffer presenti nelle sue vicinanze. ... relativamente all'idoneità dell'area, il sito rientra nel regime transitorio di cui all'art. 12 comma 1.bis della Legge 04/2026 di conversione del D. Lgs. 175/2025.

Piano Paesaggistico – Provincia di Trapani ... Il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2-3 ricadenti nella Provincia di Trapani è redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, così come modificate dal D.lgs. 24 marzo 2006, n.157, D.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art.143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio attraverso ... Le Linee Guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale ..., hanno articolato il territorio della Regione in ambiti territoriali individuati dalle stesse Linee Guida. Per ciascun ambito, le Linee Guida definiscono i seguenti obiettivi generali, da attuare con il concorso di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti: ...Tali obiettivi generali rappresentano la cornice di riferimento entro cui, in attuazione dell'art. 135 del Codice, il Piano Paesaggistico definisce per ciascun ambito locale, successivamente denominato Paesaggio Locale, e nell'ambito della propria competenza di tutela paesaggistica, specifiche prescrizioni e previsioni coerenti con gli obiettivi di cui alle LL.GG., orientate: ...

Pianificazione comunale ... Per il Comune di Misiliscemi (TP), istituito nel 2021, il P.U.G. (Piano Urbanistico Generale) costituisce lo strumento di riferimento per la pianificazione urbanistica e le sue eventuali varianti. Tuttavia, il P.U.G. che ha sostituito il precedente Piano Regolatore Generale (PRG) secondo quanto previsto dalla Legge Urbanistica Regionale Siciliana L.R. 19/2020, ad oggi non risulta ancora approvato in via definitiva; il processo è in stato avanzato ma ancora in fase pre-adoptiva. Pertanto, per tutto il territorio di Misiliscemi, inclusa la località "Marausa", è in vigore il Piano Regolatore Generale di Trapani, approvato con D.D.G. n. 42/D.R.U. del 12/02/2010, pubblicato sulla G.U.R.S. il 16/04/2010. Di seguito stralcio della tavola E.6.c.bis del PRG di Trapani. Il sito oggetto di interesse, data la vicinanza all'aeroporto militare di Trapani-Birgi "Vincenzo Florio", è interessato da vincolo aeroportuale (L.58/63), zona C. ... Pertanto, è stata condotta la valutazione di impatto visivo con verifica della non sussistenza di fenomeni di abbagliamento per i piloti e per gli operatori in torre di controllo. Tale studio è stato trasmesso all'Aeronautica Militare e contestualmente anche ad ENAC ed ENAV, secondo le procedure previste.

RILEVATO e VALUTATO che conclusivamente il proponente dichiara: Alla luce della documentazione prodotta, la situazione vincolistica del sito non risulta variata rispetto a quanto valutato in sede di delibera di non assoggettabilità a V.I.A. del 22/03/2021. Si richiede pertanto conferma della proroga richiesta in data 24/02/2026, acquisita con vostro protocollo DRA n 12605.

LETTO L'art. 10-septies del D.L. n. 21/2022, convertito nella L. 51/2022 (il "Decreto Ucraina"). ha introdotto una proroga straordinaria per Permessi di Costruire (PDC), SCIA e convenzioni urbanistiche, estendendone i termini di validità di 1 anno (poi esteso a 2 anni e poi a 30 mesi/2 anni e mezzo) a causa della crisi dei materiali e dei costi.



LETTO l'art. 25, comma 5, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. che riporta quanto segue: Il provvedimento di VIA è immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA. Decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario.

VALUTATO che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del D.lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D.lgs. 104/2017, *“decorso l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA su istanza del proponente può essere prorogata da parte dell'autorità competente.”*

RIBADITO che con l'istanza in valutazione il proponente **CHIEDE la concessione di una proroga del termine di efficacia del provvedimento sopra richiamato per un periodo di 5 anni** (ovvero fino al 22/03/2031), *al fine di consentire il completamento dell'iter amministrativo e la realizzazione degli adempimenti conseguenti.*

RILEVATO e VALUTATO che: (i) sulla base di quanto dichiarato nell'Istanza dal proponente, **il progetto non ha subito modifiche sostanziali tali da incidere sugli esiti della verifica di assoggettabilità ambientale già conclusa. permangono le condizioni ambientali e normative alla base del provvedimento rilasciato;** (ii) nella relazione Vincolistica il proponente conclude che *Alla luce della documentazione prodotta, **la situazione vincolistica del sito non risulta variata rispetto a quanto valutato in sede di delibera di non assoggettabilità a V.I.A. del 22/03/2021.***

RITENUTO che la documentazione depositata dal Proponente per il tramite del portale SI-VVI della Regione Siciliana risulta essere conforme a quanto previsto dall'Art. 25 comma 5 del D. Lgs 152/2006 e s. m. i. al fine di concedere una proroga da parte dell'autorità competente.

RITENUTO che restano confermate tutte le prescrizioni/condizioni ambientali previste dagli atti autorizzativi in vigenza.

RITENUTO che il proponente vorrà, fermo restando garantita la massima tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente e per quanto tecnicamente possibile, comprimere il cronoprogramma ai fini della conclusione dei lavori e della conseguente messa in esercizio dell'impianto.

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

Parere favorevole ai sensi del comma 5 dell'art.25 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., alla richiesta di estensione di 5 anni dell'efficacia temporale del Provvedimento di VIA di cui al **D.R.S. 170 del 22/03/2021**, con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico denominato “Marausa” di potenza nominale pari a 3 MW e potenza di picco 3,40158 MWp”.

Pertanto, il superiore D.R.S. 170 del 22/03/2021, si riterrà efficace fino alla data del 22/03/2031.